

Prova civile - testimoniale - capacità a testimoniare – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8358 del 03/04/2007

Testimonianza resa da persona incapace - Eccezione di nullità - Deduzione - Termine - Inosservanza - Sanatoria - Preventiva eccezione d'incapacità - Irrilevanza.

La nullità della testimonianza resa da persona incapace deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. (salvo il caso in cui il procuratore della parte interessata non sia stato presente all'assunzione del mezzo istruttorio, nel qual caso la nullità può essere eccepita nell'udienza successiva), sicché, in mancanza di tempestiva eccezione, deve intendersi sanata, senza che la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare, proposta a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., possa ritenersi comprensiva dell'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa, ed assunta nonostante la previa opposizione.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8358 del 03/04/2007